

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 3 ottobre 2024, n. 517

[ID VIP 9997] - Parco solare fotovoltaico con piano agronomico denominato "Pinta" della potenza di 20,14 MW e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi in agro del Comune di Galatina (LE).

**Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Proponente: Columns Energy Spa.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 137997 del 31.08.2023, acquisita in pari data al prot. n. 13957 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 14279 del 05.09.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 16527 del 28.09.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Lecce, ha formulato valutazione tecnica negativa;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 9997, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco solare fotovoltaico con piano agronomico denominato "Pinta" della potenza di 20,14 MW e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi in agro del Comune di Galatina (LE), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Columns Energy" S.p.A., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
- in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblcita-legale> nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI**Documento - Impronta (SHA256)**

Relazione istruttoria ID_VIP 9997.pdf -

549e184854536ec2d7476d1395e15fccacecf9bde2f57307678d91700fc92f9

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 9997

Tipologia di progetto: Agrovoltaiico
Potenza: 20,148 MW
Ubicazione: Comune di Galatina (LE)
Proponente: Columns Energy SPA

INQUADRAMENTO

L'intervento in esame, denominato "Pinta", è localizzato in Località Masseria Torre Pinta nel Comune di Galatina in Provincia di Lecce e prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra con potenza di picco pari a 20,148 KW prodotta da moduli fotovoltaici a inseguimento solare su supporti a movimentazione mono assiale. L'impianto è suddiviso in due Lotti funzionali.

L'impianto da FER è abbinato a un piano agronomico che prevede colture orticole in rotazione.

I suoli coinvolti, sia pubblici che privati, sono individuati al **NCT del Comune di Galatina al Foglio n. 46 particelle 1-2-4-9-10-11-68-70-75-79-82-85-87-91-95-96-97-102** e al **Foglio n. 47 particella 4**.

In base al PUG vigente le aree interessate dall'impianto sono tipizzate come "Zona Agricola" di tipo E e attualmente sono coltivate a seminativo e a pascolo, sono di tipo non irriguo, pianeggianti (con altitudini comprese tra 46 e 48 m slm) e caratterizzate dalla presenza di un'area golenale appena pronunciata, tratto quest'ultimo che risulta ricorrente nella zona, che vede la presenza di numerosi bacini endoreici.

L'area di intervento di circa 27 ettari, è posta a Nord dell'abitato di Galatina in adiacenza al Villaggio Azzurro dell'Aeroporto Militare "Fortunato Cesari".

L'accessibilità al sito avviene da Est dalla SP n. 362, da Sud da Via Spallaccia e dalla viabilità comunale da Ovest. L'area dell'impianto è inoltre attraversata da due strade rurali che permettono l'accesso all'impianto e all'aeroporto militare.

Il tracciato del cavidotto, lungo circa 9,2 km, che conduce l'energia prodotta dalla centrale FTV sino al punto di consegna presso la futura SE Galatina posta sulla SP n.47, transita al di sotto di viabilità esistente e non interferisce con BP o UCP; per le opere di connessione è stata fornita soluzione di allaccio alla RTN da Terna S.p.A. avente Codice pratica MYTERNA n. 201900110. Il Proponente ha inoltre dichiarato che la SE di consegna segue un iter autorizzativo autonomo e non rientra nelle opere da autorizzarsi in progetto (cfr. elaborato 201900110_E01).

IDONEITA' DELL'AREA - VERIFICHE ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **Pinta RICADE IN AREE IDONEE** ai sensi dell'art. 20. Co. 8 lettera c-bis 1, infatti:

- **Let. a:** nell'area di intervento **non sono installati impianti della stessa fonte;**
- **Let. b:** l'area di progetto **non coincide con aree oggetto di bonifica;**
- **Let. c:** l'area di intervento **non coincide parzialmente o integralmente con cave o aree di miniere cessate;**
- **Let. c-bis:** l'area di intervento **non è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali;**
- **Let. c-bis 1:** le aree di progetto **confinano e intercludono suoli di proprietà del Demanio dello Stato Ramo Aeroportuale, in particolare con aree appartenenti al complesso dell'aeroporto Militare di Galatina (cfr. elaborato 201900110_E06.01);**



Figura 1

In rosso l'impianto Fotovoltaico Pinta, in blu il tracciato di cavidotto in interrato, in magenta la futura stazione SE Galatina.

NON IDONEITA' DELL'AREA - VERIFICHE ai sensi del R.R. n. 24/2010

Si segnala che dalla consultazione della banca dati riportante le Aree non idonee a FER e gli Impianti autorizzati e in fase di autorizzazione, l'impianto di che trattasi, già mappato e contraddistinto con **Codice F/267/08**, risulta essere già Autorizzato (vedi Figura 2 e 3) per quanto nel portale del MASE il progetto sia ancora in fase di istruttoria.

Ad ogni buon conto l'impianto, in relazione alle aree non idonee a FER interessa parzialmente una zona caratterizzata da Media e Bassa Pericolosità Idraulica (MP retino color ciano – BP retino color gialline) vedi Figure n. 3 e 4.




Figura 2

Immagine tratta dalla consultazione delle Aree Non Idonee a FER.

Entro il cerchio rosso i due Lotti dell'impianto Pinta, F/267/08 che risulta essere già Autorizzato con iter concluso positivamente. L'impianto confina con l'aeroporto militare di Galatina.




Figura 3
Immagine tratta dalla consultazione delle Aree Non Idonee a FER.
L'impianto interferisce con un'area Non idonea a FER caratterizzata da PERICOLOSITA' IDRAULICA dal PAI Puglia.



Figura 4
Immagine tratta dalla consultazione del PAI PUGLIA

In relazione alla presenza di un'area a pericolosità idraulica, in base all'Allegato I del R.R. 24/2010 "ogni intervento è sottoposto al Parere Vincolante del AdB e in generale risulta complicato ottenere autorizzazione per via della difficoltà a rendere compatibili le opere con le specifiche NTA del Piano".

A tal proposito tuttavia giova rilevare che nell'area di interferenza con il PAI l'intervento non prevede installazione di pannelli e che tale area è destinata solo a coltivazioni (vedi Figura 5).

L'impianto risulta inoltre limitrofo alla fascia di rispetto della **Masseria Torre Pinta (codice LE000316)** indicata come sito di interesse storico culturale mediante segnalazione nel PPTR.




Figura 5
Immagine tratta dalla consultazione della Relazione descrittiva di progetto).

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

In relazione ai requisiti per il corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio di cui al **punto 16 del D.M. 10/9/2010**, si evidenzia l'**insussistenza e/o la considerazione in progetto** delle seguenti condizioni, che di norma rappresentano fattori negativi o positivi in fase di valutazione dei progetti:

- a) **non** è comprovabile l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) è **prevista** la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili per le quote di energia prodotte dall'impianto in sostituzione di consumo di materie non rinnovabili; il proponente dichiara che in un anno saranno risparmiate 317,9 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) e in 30 anni 9.537 TEP; Dichiara inoltre che l'impianto permetterebbe di evitare in 30 anni un'immissione in atmosfera di CO₂ pari a 298.425,48 TEP ed un risparmio di combustibile fossile pari a 183.373,36 TEOP (cfr. Relazione Carbon Footprint); La sottoscritta non possiede tuttavia elementi per verificare la congruenza di tali dati in relazione alle caratteristiche dell'impianto.
- c) **non è dimostrato il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere minor consumo possibile di suolo**, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili; in merito a tale aspetto la distanza tra i filari dei supporti ad inseguimento monoassiale, di appena 4,5 metri, se da un lato sembra tesa a limitare il consumo di suolo (minimizzando l'estensione dell'impianto) dall'altro comporta l'impossibilità di utilizzare realmente le aree a fini agricoli poiché tali fasce, apparentemente libere tra i pannelli FTV, sono di fatti impegnate per il passaggio dei mezzi necessari per le periodiche attività manutentive, particolarmente necessarie in caso di installazioni in aree agricole (ove più facilmente sui pannelli si possono depositare pollini, terreno polverizzato, escrementi di uccelli, ecc) tali transiti compromettono il libero sviluppo delle piantumazioni nelle corsie residuali; l'altezza da terra dei pannelli varia da un minimo di 2,10 m a un massimo di 3,47 m, con altezza dei supporti pari a 2,76 m, ed è palese che nella fascia residuale tra i trackers, di circa 2,12 m / 2,50 m, vi può a stento transitare un mezzo ordinario. Il proponente menziona utilizzo di piccoli mezzi, ma, al di là dei valori indicati, i mezzi necessitano di corsie libere, anche al fine di evitare difficoltà di movimentazione e incidenti, come noto la carreggiata minima per i mezzi agricoli varia da un minimo di 3,50 metri sino a circa 5,00 metri.
- d) l'impianto, pur essendo in prossimità di un'area aeroportuale **non** sfrutta aree già degradate da attività antropiche;
- e) l'impianto coinvolge aree agricole attualmente **coltivate a seminativo e a pascolo** e non interessa coltivazioni appartenenti a produzioni di qualità, tipicamente **vinicole, olearie e di patate novelle**. Lungo il perimetro dei campi è prevista una fascia di mitigazione visiva, costituita da Olivi

di varietà **Leccino** e di varietà **FS17**, varietà resistenti alla Xylella fastidiosa ma, poiché i pannelli raggiungono circa 3,47 metri di altezza da suolo tale fascia potrebbe essere insufficiente allo scopo, quanto meno nel periodo iniziale.

Le coltivazioni previste, in ogni caso, sono del tutto subordinate alla presenza dell'impianto FTV per giacitura, portamento e capacità di sviluppo, secondo priorità del tutto estranee rispetto a quelle tipiche dell'uliveto tipico del paesaggio pugliese.

Nell'area di impianto, occorre rilevare, è prevista anche la realizzazione di nuova viabilità di campo per complessivi 16.750 mq, l'installazione di 20 cabine prefabbricate di dimensioni apprezzabili, manufatti non connessi con l'attività agricola né tali opere sono architettonicamente e paesaggisticamente idonee e/o mitigabili.

f) si prevede installazione di supporti ad **inseguimento monoassiale** in grado di ottenere un miglior rendimento rispetto a tradizionali supporti fissi e i pannelli FTV previsti sono di tipo **bifacciale**, tecnologia che rende captanti entrambe le facce del pannello e che si utilizza usualmente quando questi sono installati su superfici o suoli caratterizzati da un **coefficiente di albedo tipico di superfici chiare e riflettenti (brecciolino chiaro, pavimentazioni chiare, ecc)**. Tale caratteristica non sembra coerente rispetto a quanto previsto dall'intervento in quanto le coltivazioni e le superfici a verde hanno un bassissimo coefficiente di albedo. La tipologia di pannelli scelta, **bifacciale** oppure **a doppio vetro trasparente**, potrebbe contribuire a ridurre il tipico effetto di ombreggiamento sui suoli e migliorare la fertilità.

g) **non è menzionato negli elaborati** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione dell'impianto o di formazione per personale e maestranze future.

In relazione a quanto indicato al **punto 16.4 del DM 10/9/2010** l'intervento non pregiudica produzioni di pregio (vinicole, olearie e di patate novelle) ma potenzialmente favorisce la coltivazione dell'olivo poiché prevede nella fascia di mitigazione perimetrale l'impianto di ulivi di tipo intensivo (sesto di impianto 3,5 m x 1,35 m). Tale configurazione determina una chiusura delle visuali e non rispecchia le caratteristiche dei tradizionali impianti poiché in questo caso la piantumazione è finalizzata alla mitigazione visiva dei pannelli FTV e non alla realizzazione di un classico oliveto. Nella tradizione locale la piantumazione di ulivi è finalizzata "a sé stessa" e al miglior rendimento mentre in questo caso il sesto di impianto appare scelta forzata e condizionata da esigenze di mitigazione dell'impianto FTV e non da valutazioni tipicamente agricole.

Non si ritiene che le modalità di intervento siano **compatibili** con le necessità di tutela della biodiversità, **del patrimonio culturale e del paesaggio rurale**, come riscontrabile dalle immagini tridimensionali prodotte. L'area agricola di fatti risulterebbe condizionata nell'uso non già dall'attività di coltivazione del suolo ma da quella derivante dalla produzione energetica, finalizzata esclusivamente all'ottimale rendimento dell'impianto, ciò che comporta una precisa giacitura dei trackers con conseguente alterazione del tradizionale mosaico agrario e in definitiva il paesaggio.

Le opere di connessione alla RTN prevedono un cavidotto di collegamento interrato che dall'impianto percorre prevalentemente tratti al di sotto di viabilità esistente sino a giungere presso la Stazione di Galatina, intercettando componenti idrologiche cui attraversamenti sono previsti con T.O.C. Non sono presenti ulteriori interferenze con la disciplina d'uso del PPTR.

LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI

In merito alle caratteristiche e al rispetto dei requisiti contenuti nelle Linee Guida degli Impianti Agrivoltaici l'impianto Pinta:

- Per quanto molto discontinuo e frastagliato al contorno è improntato a "**unica tessera**" interrotta solo dalla viabilità che divide i due Lotti che, in ogni caso, non fa parte del perimetro di impianto; L'impianto proposto appare del tutto simile ad un tradizionale fotovoltaico e non presenta variabilità nella distribuzione dei trackers oltre ad essere piuttosto fitto e denso;
- I supporti dei pannelli sono a **inseguimento solare monoassiale**, ciò rende l'impianto più produttivo energeticamente e meno rigido nell'inserimento paesaggistico, per via della sua dinamicità. I pannelli raggiungono un'altezza massima da terra pari a 3,47 metri, dato non marginale se si considera che il paesaggio ove si inseriscono è di tipo pianeggiante;
- **Requisito A:** Il sistema proposto è strutturato per l'ottimale produzione energetica a scapito di quella agricola, come si evince dal ridotto interesse tra i trackers (4,50 m), dalla dimensione dei pannelli (2,384 m x 1,303 m), dalla loro densità e dalla conformazione dell'impianto FTV fortemente intensivo.

Punto A1 - Superficie Minima Coltivata $S_{\text{Agricola}} \geq 0,7 \times S_{\text{Stotale}}$

In merito a tale Punto, considerata la dimensione della fascia libera tra i pannelli, di appena 2,12 metri, considerato che al fine di mantenere gli stessi tale fascia deve essere transitabile periodicamente dai mezzi di manutenzione (verifiche strutturali, pulizia dei pannelli, controlli generici), considerato che anche i trackers devono essere monitorati e stabilizzati nel tempo mediante inserimento di sabbia per stabilizzarli, non si ritiene di poter definire le aree appena richiamate come agricole e coltivabili se non in linea del tutto teorica ma non certo pratica. È inoltre da considerare la nuova viabilità, la presenza delle cabine di campo, dei 99 pali di videosorveglianza e illuminazione e delle loro fondazioni, la realizzazione della recinzione perimetrale, dei cancelli ecc. Né le aree esterne al perimetro dell'impianto possono essere considerate ai fini delle verifiche poiché di fatti sono esterne rispetto al perimetro recintato dei lotti.

Pertanto:

Sup. Totale = 274.311 mq (Sup. recintate 87.050 mq Lotto 1 + 187.261 mq Lotto 2)

Calcolo Superfici Non agricole:

Sup. fondazione cabine = 600 mq

Sup. viabilità di campo = 16.750 mq

Sup. Fascia non coltivabile = 2,12 m x (1,303 m x 28.784 n. Pannelli) = 79.511 mq

Calcolo Sup. Agricola coltivata:

$S_{\text{Agricola}} \geq 0,7 \times S_{\text{Stotale}}$

$S_{\text{Agricola}} 274.311 - 600 - 16.750 - 79.511 = 177.450 \text{ mq} \geq 0,7 \times 274.311 \text{ mq} = \text{Sup.}$

Recintata

Sup. Agr. Coltivata 177.450 mq $\geq 70\%$ 274.311 mq

$S_{\text{Agricola}} = 177.450 \text{ mq} \geq 192.017 \text{ mq}$ Non Verificato

Punto A2 - LAOR percentuale superficie coperta dai moduli LAOR $\leq 40\%$ Sup. Impianto**Ovvero:**

N. 28.784 x Sup. Pannello 3,10 mq = 89.230,40 mq $\leq 40\%$ 274.311 mq (area perimetrata)

LAOR = 89.230,40 mq $\leq 109.724,40$ mq Verificato

LAOR = Sup. pannelli / Stotale

LAOR = 89.230,40 mq / 274.311 mq = 0,32 % $\leq 40\%$ Verificato

- L'impianto **Pinta non soddisfa simultaneamente i Punti A1 e A2**, è apparentemente progettato in modo da integrare entrambi i sottosistemi produttivi (agricolo ed energetico) ma a totale vantaggio di quello energetico poiché gli spazi tra i pannelli sono ridotti e non concretamente utilizzabili a fini agricoli.
- **Requisito B:** il proponente asserisce che il parco FTV sarà condotto nel corso del ciclo di vita stimato entro 30 – 35 anni, garantendo contemporaneamente la produzione di energia elettrica e di prodotti agricoli essendo stato redatto un **piano culturale coadiuvato da un piano di monitoraggio ambientale**; tuttavia, a causa della presenza della recinzione non si ritiene praticabile che nelle aree si possa verificare attività di tipo pastorale e, anche in merito alla attività agricola interna le caratteristiche dimensionali dell'impianto appaiono incompatibili con gli usi agricoli.
- **Requisito C:** l'impianto presenta le caratteristiche di altezza media da terra pari a 2,76 metri e di altezza minima da terra pari a 2,12 m. Tali valori consentono in teoria di poter svolgere talune attività al di sotto dei pannelli e l'impianto potrebbe essere classificato come **Agrovoltaico di tipo 1**, tuttavia, in relazione alla larghezza della fascia tra i pannelli, compromessa per il passaggio dei mezzi per la manutenzione, sembra più appropriato classificare l'impianto come **Agrovoltaico di tipo 2**, poiché si configura un utilizzo combinato ma non integrato di ampie fasce di suolo.
- **Requisiti D ed E:** l'intervento prevede un piano di monitoraggio finalizzato alle operazioni di controllo e verifica a cura degli Enti competenti. A tal proposito, negli elaborati, il proponente dichiara di aver dato mandato ad un agronomo e ad un laboratorio di analisi, per far eseguire le verifiche periodiche relativamente ai seguenti aspetti:

D1 risparmio idrico

D2.1 esistenza e resa della coltivazione

D2.2 mantenimento dell'indirizzo produttivo

e parametri da rilevare:

- E1 recupero della fertilità del suolo**
- E2 microclima**
- E3 resilienza ai cambiamenti climatici**

In relazione all'attività di monitoraggio prevista dal proponente e alle tecniche colturali menzionate (agricoltura conservativa, sequestro di carbonio nel suolo attraverso la coltura del maggese, pratiche di gestione raccomandate RMP, ecc), non si ritiene, all'attualità, di disporre di dati in grado di validare le previsioni di progetto.

Ulteriori Requisiti e caratteristiche premiali dei sistemi agrivoltaici

- **Soggetto che realizza il progetto:** Il proponente è una Società che opera nel campo energetico, non trattasi di un'azienda agricola né egli ha costituito un'ATI tra imprese del settore energetico e imprese agricole. **E' indicata per la conduzione dei fondi l'azienda agricola Feudi dello Jonio Srl con sede legale a Monteroni di Lecce, che si dice operi da tempo nel settore in regime di conduzione biologico (cfr. elaborato Piano Culturale AnalisiPaesaggistica_05). All'infuori da tale indicazione non risulta presente documentazione attestante il formale e concreto coinvolgimento dell'azienda.**
- **Agricoltura digitale e di precisione:** tale metodologia è dichiarata nelle relazioni di progetto ma di fatti il loro reale impiego potrebbe essere verificato solo in fase di esercizio.

RIFERIMENTI

La sovrapposizione del progetto rispetto alle **Aree Non Idonee all'installazione degli impianti alimentati da FER ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010** è stata verificata sulla pagina:

<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>

L'uso del suolo è stato verificato attraverso la pagina:

<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/UDS2011/index.html>

CONCLUSIONI

Per quanto sin qui rilevato, considerato che l'impianto:

- ricade in aree idonee ai sensi dell'art. 20 co.8 lettera c bis 1 del D.Lgs n. 199 / 2021;
- in relazione al RR 24/2010, non ricade in aree Non idonee a FER, se non in piccola parte e si ritiene che tale interferenza sia trascurabile;
- in relazione ai criteri definiti al Punto 16 del DM 10/9/2010 l'impianto non sembra discostarsi molto da un classico FTV a terra e ciò deriva principalmente dalla densità dei pannelli. L'impianto non sfrutta aree già antropizzate e degradate e le componenti agricole sono tutte subordinate alle esigenze di produzione energetica (fasce di mitigazione, distanza tra i trackers, ecc), in tali aree inoltre si prevede implementazione di elementi di artificializzazione (viabilità, fondazione per cabine elettriche prefabbricate, recinzioni, illuminazione, ecc. opere tutte estranee al contesto agricolo).
- In relazione ai criteri contenuti nelle Linee Guida per impianti agrivoltaici, l'impianto Pinta si presenta a "**unica tessera**", **non soddisfa simultaneamente i Punti A1 e A2**, ed è solo apparentemente progettato in modo da integrare entrambi i sottosistemi produttivi (agricolo ed energetico) ma a vantaggio di quello energetico. Inoltre, in base alle caratteristiche dimensionali, l'impianto può classificarsi come **Agrivoltaico di tipo 2** ove si configura un utilizzo combinato ma non integrato di ampie fasce di suolo. L'iniziativa infine non coinvolge formalmente un'azienda agricola ma è in capo ad una società che si occupa di energie rinnovabili.

Non si ritiene che l'impianto sia portatore di elementi agricoli e architettonici qualitativi finalizzati alla valorizzazione del territorio e del paesaggio.